



Osservatorio Sicurezza

Newsletter 17/11

1) Assenza di sicurezza sui luoghi di lavoro? Nessuno sgravio fiscale

Nessuno sgravio fiscale se nei luoghi di lavoro non sono rispettate le norme di igiene e sicurezza.

Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n° 22860 del 3 novembre 2011 della Corte di Cassazione, precisando che, in presenza di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle Imprese, non è dovuta alcuna agevolazione fiscale per il Datore di Lavoro che le richiede. Il rispetto delle Norme in materia di tutela del lavoratore rappresenta, quindi, un elemento necessario e fondamentale per le Imprese che richiedano sgravi fiscali e/o contributivi quando assumono nuovi dipendenti.

In particolare, la Cassazione ha bocciato il ricorso di un datore di lavoro che si era visto negare il diritto ad un credito di imposta, a causa delle sanzioni subite per violazioni delle norme di prevenzione e protezione dai rischi dei propri lavoratori.

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica [all.1](#)

2) Cosa fare in caso di alluvione. Le 10 regole vitali!

Dopo la tragica alluvione di Genova che è costata la vita a 6 persone e l'allarme esteso in seguito anche ad altre regioni (Piemonte e Toscana), la Protezione Civile ha pubblicato regole e consigli da osservare per salvarsi in caso di pericoli causati da alluvioni.

Sinteticamente, le 10 regole da rispettare sono le seguenti:

- 1) Allontanarsi il più possibile dall'acqua;
- 2) Allontanarsi dalle auto;
- 3) NON farsi prendere dal panico o assumere atteggiamenti di sfida;
- 4) Salire sugli alberi prestando però la massima attenzione;
- 5) Munirsi di una torcia e una radio;
- 6) Chiudere la conduttura principale del gas;
- 7) Salire nei piani alti;
- 8) NON avventurarsi nel fango;
- 9) NON bere acqua del rubinetto;
- 10) Istruire su queste regole soprattutto i bambini e gli anziani.

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica [all.2](#)

3) Dispositivi di protezione individuali, UE armonizza le norme.

BRUXELLES – La Commissione Europea, nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di protezione individuale, con Comunicazione n.2011/C329/01 dell' 11 novembre ha pubblicato i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate ai sensi della direttiva.

L'armonizzazione delle norme, procedimento avviato con la summenzionata direttiva

89/686/CEE, ha l'obiettivo di "garantire la libera circolazione di questi prodotti" i DPI, "senza per questo che i livelli di protezione esistenti, allorché giustificati negli Stati membri, siano abbassati e affinché siano aumentati allorché è necessario".

Le norme armonizzate, elencate in tabella, riguardano apparecchi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di protezione personale degli occhi e dell'udito, di protezione contro caduta dall'alto, di protezione contro il calore e le fiamme, contro prodotti chimici e microorganismi, indumenti di protezione per attività radioattive, guanti, elmetti e altri dispositivi di protezione.

La tabella riporta inoltre quale organismo europeo di Normalizzazione ha definito norma (CEN o Cenelec), titolo della norma e il suo documento di riferimento, la data di prima pubblicazione in GU, il riferimento della norma sostituita e la data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita.

La CE rende inoltre noto che ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione e che la presente lista, di cui la Commissione assicura l'aggiornamento, sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fonte www.quotidianosicurezza.it

Approfondimenti

Convegno sull'informazione sulla salute e sicurezza del lavoro

FERMO – L'ASUR Marche Area vasta n. 4, con il patrocinio di Regione Marche, della Provincia di Fermo, e delle sedi provinciali dell'INAIL e dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Fermo, organizza, a partire da lunedì prossimo 21 novembre e fino a venerdì 25, la "Prima settimana fermana di informazione sulla salute e sicurezza del lavoro". Con questa iniziativa il Dipartimento di prevenzione servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, facendosi carico della funzione pubblica di promozione della cultura della sicurezza, e alla luce della recente suddivisione del territorio regionale in Aree vaste, con conseguente creazione di un'area di competenza che comprende ben 40 comuni, ha ritenuto opportuno avviare un progetto di informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che coinvolgesse tutta l'Area, creando un appuntamento annuale di approfondimento che permettesse una ampia partecipazione.

L'iniziativa si svolgerà nel Comune di Grottazzolina, che ha anche patrocinato l'evento, e si svolgerà in cinque giorni di convegni dedicati ad aspetti diversi ma parimenti significativi per la promozione della cultura della sicurezza in ogni ambito di lavoro. Tutti i convegni si terranno presso il Teatro comunale Ermete Novelli. La settimana si aprirà con un tema di attualità che coinvolge trasversalmente tutto il mondo del lavoro: "La prevenzione nel nuovo ordinamento sanitario regionale. L'individuazione delle responsabilità del datore di lavoro in enti e società." Due giornate di approfondimento, il 22 e il 23 novembre, saranno dedicate a "Salute e sicurezza degli operatori nelle strutture socio sanitarie". La mattina di giovedì 24, intitolata "La sicurezza: oggi a scuola, domani al lavoro" sarà dedicata all'incontro con gli operatori del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro per un primo approccio alla sicurezza, ai suoi principi, alle sue regole. Nel pomeriggio si terrà il convegno "Le allergopatie professionali: quesiti alla medicina del lavoro". Infine, il convegno "Prevenzione e sicurezza in agricoltura" chiuderà la settimana venerdì 25. La partecipazione ai convegni è gratuita.

Fonte www.quotidianosicurezza.it/eventi/iniziative

Come si denuncia l'infortunio all'INAIL?

Il D.Lgs. 81/08 s.m.i prevede l'obbligo della segnalazione all'INAIL dei dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno – escluso quello

dell'infortunio. Questo adempimento è stato previsto ai fini statistici e informativi. La segnalazione deve essere effettuata con fax o per posta ordinaria, inviando alla sede INAIL competente il modulo di comunicazione appositamente predisposto.

Nel sito INAIL è disponibile il modulo per la comunicazione d'infortunio a fini statistici-informativi".

Sull'argomento, ecco l'estratto del TU 81/08.

"Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, c.1. " Il datore di lavoro... e i dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:...comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze:

A fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all'INAIL entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni.

Il datore di lavoro:

Non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni;

è sollevato dall'onere dell'invio contestuale del certificato medico, qualora abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica; se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;

in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore. Le sedi INAIL possono accettare anche comunicazioni effettuate senza l'utilizzo del modulo di comunicazione predisposto e presente sul sito dell'INAIL, purché riportino la seguente dicitura: "Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi – Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) – T.U. Sicurezza".

La denuncia di infortunio viene effettuata online, solo per finalità assicurative.

Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all'Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d'infortunio deve essere presentata al Sindaco.

Come va conservata la documentazione sulla sicurezza?

Sulla tenuta della documentazione vi sono esplicite regole fissate dall'art. 53 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Innanzitutto vi si legge che è consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione sulla sicurezza sul lavoro.

In relazione poi alla memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione, le modalità devono essere tali da assicurare che:

a) L'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti espressamente abilitati dal datore di lavoro;

b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;

c) le operazioni di validazione delle informazioni siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo auto-generato dagli stessi;

d) le eventuali modifiche siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;

e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa le informazioni contenute nei supporti di memoria;

f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;

g) sia redatta, a cura dell'amministratore del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema stesso (non devono essere riportati i codici di accesso).

Se le attività del datore di lavoro sono articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione

elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata (fermo restando quanto già osservato sopra a proposito della immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili).

La conservazione della documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere effettuata nel rispetto del Codice privacy, protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003).

Infine, il TU consente che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro, possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Con apposito decreto verranno definite le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione. Il decreto non riguarderà le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, che restano ferme nella formulazione del TU.

L'art. 54 del D.Lgs.81/08 riguarda la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche. Esse possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi.

Fonte www.quotidianosicurezza.it

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 18.11.2011.